

R E G I O N E C A M P A N I A
- U F F I C I O S P E C I A L E A V V O C A T U R A -
A v v . G i u s e p p e C a l a b r e s e
C L B G P P 6 3 S 0 5 F 8 3 9 B
p e c g i u s e p p e c a l a b r e s e @ p e c . r e g i o n e . c a m p a n i a . i t
Via Marina n. 19/c Palazzo Armieri - Napoli
Tel. 081/7963585 - Fax 081/7963684
Sede legale Via S. Lucia, 81 Napoli

AL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE

APPELLO

Per la REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639), in persona del legale rappresentante, p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Calabrese dell'Avvocatura regionale - C.F. CLBGPP63S05F839B domicilio digitale pec giuseppecalabrese@pec.regione.campania.it -, giusta procura speciale rilasciata su supporto cartaceo separato e con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Poli n. 29, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania.

CONTRO

VIGORITO ADELE, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Gallo e Francesco Scorsa, con domicilio digitale pec avvnichelegallo@pec.ordineforense.salerno.it e domicilio come da PEC presente nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici -ReGInde

NONCHE' NEI CONFRONTI

DE DONATO FEDERICA, nata a Benevento il 10 marzo 1992, titolare dell'omonima azienda agricola, corrente in San Marco dei Cavoti (BN) alla contrada Fonte Zuppino, 20, codice fiscale DDNFRC92C50A783H, pec federicadedonato@pec.it, non costituito in giudizio;

IAMPIETRO CRISTIAN, nato a Benevento (BN) il 20 marzo 1991, titolare dell'omonima azienda agricola corrente in Baselice (BN) alla contrada Serra Mangialatte snc, codice fiscale MPTCST91C20A783M, pec iampietrocristian@cia.legalmail.it, non costituito in giudizio;

SENESE MICHELE, nato a Oliveto Citra (SA) il 19 dicembre 1996, titolare dell'"Azienda Agricola

Vivaistica Moscato di Michele Senese”, corrente in Oliveto Citra (SA), alla località Sorbo 10, codice fiscale SNSMHL96T19G03, pec azagricolamoscato@pec.itpec iampietrocristian@cia.legalmail.it, non costituito in giudizio

PER LA RIFORMA E/O L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

della Sentenza n. 1567/2022 emessa dalla Terza Sezione del TAR Campania-Napoli, pubblicata in data 8.3.2022 sul ricorso RG. n. 4528/2020 e non notificata

FATTO

1.La Sig. Adele Vigorito chiedeva innanzi al TAR con ricorso e motivi aggiunti l'annullamento degli atti con i quali a fronte della propria domanda di partecipazione al bando - approvato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 239 del 13 ottobre 2017, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale - PSR 2014/2020, in attuazione del progetto integrato giovani, tipologia di intervento 4.1.2 *“Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati”* e tipologia di intervento 6.1.1 *“ Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la primavolta si insediano come capo d'azienda”*.: *ammissibile con il punteggio totale 75 di cui 36 punteggio progetto*”, l'Amministrazione medesima aveva ritenuto di non accogliere *le controdeduzioni di cui alle note Prot. 2019/0763313 del 13/12/2019 e 2020/0110244 del 20/02/2020* confermando che la domanda della ricorrente era *ammissibile con il punteggio totale 62 di cui 23 punteggio progetto*, di guisa da rientrare tuttavia tra *quelle ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, essendosi collocata in posizione n. 863* (con il conseguimento dei predetti 62 punti).

1.1.La ricorrente prospettava nel merito e per quanto qui di interesse, plurime violazioni di legge ed eccesso di potere in relazione alla non corretta e legittima interpretazione della *lex specialis* con conseguente disposta non ammissibilità di una determinata spesa, nonché mancate attribuzioni di maggior punteggi.

1.2.Si costituiva nel giudizio di primo grado l'odierna appellante riaffermando la correttezza della riduzione del punteggio e della spesa ammissibile operate dall'Amministrazione in pedissequa

attuazione della *lex specialis*.

2. Il TAR - dopo aver in sede cautelare accolto parzialmente la domanda cautelare - dichiarava improcedibile il ricorso principale e accoglieva in parte i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione respingendo le eccezioni e controdeduzioni dell'Amministrazione con argomentazioni che tuttavia si appalesano inconferenti o apodittiche alla luce della regolamentazione di gara, del quadro normativo di settore in materia agricola e dei principi in tema di procedure di concessione di finanziamenti, nonché del tutto lacunose in ordine alla scelta effettuata di valorizzare esclusivamente le considerazioni del ricorrente in spazi di esercizio di discrezionalità tecnica.

2.1. Pertanto, la Sentenza è ingiusta e lesiva *in parte qua* degli interessi dell'appellante che la impugna per i seguenti motivi in

DIRITTO

3. Error in iudicando per: Violazione e falsa applicazione della disciplina del Bando in relazione al criterio di cui al paragrafo 11.7. - Omessa motivazione. - Motivazione erronea su punto decisivo della controversia.

Per la Sentenza il ricorso per motivi aggiunti è in parte fondato e andava, pertanto, accolto per quanto di ragione di parte ricorrente relativamente alla doglianza della illegittimità della mancata attribuzione di punteggio, poiché l'Amministrazione aveva confermato il taglio del punteggio rispetto all'utilizzazione un "atomizzatore Gaspardo Sauro 400 da lt 435 con kit elettrostatico, dotato di 2 barre per diserbo a basso consumo" (e di cui al punto A della Sentenza gravata), del quale atomizzatore, peraltro aveva tuttavia riconosciuto l'ammissibilità della spesa.

Al riguardo, in ordine alla illegittimità della mancata attribuzione degli 8 punti - segnatamente, di cui al paragrafo 11 del bando, criterio 7 "Introduzione di macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici" -, la Sentenza ha sostanzialmente pretermesso la considerazione su cui riposa il disconoscimento di detti punti, poichè (in sintesi) *l'attrezzatura di che trattasi è finalizzata esclusivamente alla distribuzione del diserbante, il cui utilizzo è precluso alle aziende aderenti al regime di coltivazione biologica.*

Infatti, *“tale opzione non può beneficiare del punteggio per il criterio di selezione 7, in quanto tale attrezzatura non permette di effettuare una riduzione e/o un miglioramento nella distribuzione di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari.”*, come pure anche rilevato dall’Amministrazione e come la stessa Sentenza si premura di riportare e, tuttavia, superare immotivatamente.

Invero, il percorso argomentativo del TAR sembra esclusivamente ed apoditticamente appiattirsi sulle allegazioni in sede procedimentale del ricorrente originario, ritenendo, tra l’altro, che *“Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione nel provvedimento di riesame impugnato nella scheda tecnica della casa costruttrice GASPARDO (cfr. Allegato 007:16 al ricorso per motivi aggiunti), a pag. 2 è rappresentato “GASPARDO presenta la sua rinnovata gamma atomizzatori: trainati e portati, con una vasta scelta di gruppi ventola che si adattano ad ogni contesto, dal vigneto al frutteto, passando per alberi ad alto fusto e ambienti controllati come serre e vivai. Gli atomizzatori GASPARDO garantiscono una copertura uniforme e un trattamento efficace della vegetazione, riuscendo ad accontentare diverse realtà, dal piccolo imprenditore alla grande azienda. Importanti per la difesa della coltura da parassiti e malattie, sia nel biologico che nelle pratiche tradizionali, riescono a raggiungere tutte le aree della pianta, dal fusto alla chioma”*. La Sentenza si spinge finanche ad ritenere *“...quanto alla necessità di attrezzature aggiuntive tipo “lancia”, rilevata dalla Commissione nel provvedimento di riesame, il Collegio condivide la prospettazione di parte ricorrente.”*, recependo acriticamente la doglianza per cui *“...l’amministrazione resistente avrebbe errato nell’affermare che la concimazione fogliare può avvenire solo tramite “lancia irroratrice”;* ciò in quanto *l'utilizzo di tale accessorio non costituisce una tecnica di irrogazione alternativa all’atomizzazione bensì un accessorio dello stesso atomizzatore, uno dei diversi terminali che si affianca alla ventola alle aste irroranti e alla centrifuga tramite i quali può avvenire l'erogazione della miscela polverizzata dal l'atomizzatore stesso.”*.

3.1.Ebbene, la suesposta motivazione appare avventurarsi nel campo del merito tecnico, laddove di contro il contributo dell’attuale appellata ai fini di consentire il controllo da parte del Giudice sulla corretta applicazione del Bando e sul corretto impiego delle nozioni tecniche volte ad accertare o

meno la possibilità di attribuzione del punteggio relativamente all'atomizzatore, risulta fondato esclusivamente su deduzioni ed allegazioni non dimostrate e/o coerenti rispetto al caso concreto, per vero valorizzate dalla Sentenza in palese non dimostrata emersione agli atti del giudizio di una ipotetica diversa scelta tecnica opinabile alla luce delle specifiche previsioni della disciplina di gara (e per come anche si illustrerà meglio dopo).

3.2. Più in concreto ed a sostegno dell'ingiustizia della Sentenza sul punto si rileva innanzitutto che, come anche emerge dalla *Relazione dell'Ufficio di amministrazione attiva* esplicante il percorso motivazionale che ha portato al disconoscimento dell'attribuzione di un maggior punteggio in sede procedimentale inopinatamente ritenuto invece dovuto secondo la Sentenza medesima ***“Il TAR non ha considerato la specifica tecnica, riportata a pag 10 dell'atomizzatore SAURO oggetto del contenzioso, ma quello della generica Gamma di Atomizzatori della ditta GASPARDO. Infatti, il modello entry level di atomizzatore SAURO 400, prescelto dalla ditta Vigorito è una botte irroratrice, cioè una macchina che distribuisce prodotti fitosanitari in forma liquida sotto forma di goccioline. La dimensione delle gocce erogate è alquanto grossolana e non uniforme (mediamente 200-400 micron) con copertura imperfetta ed elevata perdita di prodotto per gocciolamento...Dalla scheda tecnica dell'atomizzatore Gaspardo Sauro 400 prescelto dalla ditta Vigorito, si evince che non è dotato di ventola, di centrifuga e di diffusore (condotto di uscita), pertanto il kit elettrostatico per diserbo a basso consumo non trova utilizzazione in tale atomizzatore.”*** (cfr. Relazione dell'Ufficio di amministrazione attiva).

Pertanto, sulla scorta del suesposto ordito motivazionale non può predicarsi giammai che l'Amministrazione abbia errato nella mancata attribuzione del punteggio.

3.3. D'altro canto, come è noto, l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciutale, sicché, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica e fermo l'obbligo di idoneo supporto giustificativo, di norma devono ritenersi inammissibili le censure che impingono il merito di valutazioni per loro natura opinabili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi

casi sanciti dall' art. 134 c.p.a (cfr., tra le tante, C.d.S., sez. V, 3.6.2021, n. 4224).

4.Error in iudicando per: Violazione e falsa applicazione della disciplina del Bando in relazione ai criteri di cui ai paragrafi 8 e 9 e 11.8. - Omessa motivazione. -Motivazione erronea su punto decisivo della controversia.

Per la Sentenza il ricorso per motivi aggiunti è in parte fondato e andava, pertanto, parimenti accolto per quanto di ragione di parte ricorrente relativamente alla ulteriore doglianza, dell'illegittimità della decurtazione di punteggio e della non ammissibilità della spesa nei suoi confronti in riferimento specifico anche alla “caldaia a combustibile solido 34 KW –marca Pasqualicchio cod. CS34” (e di cui al punto B della Sentenza gravata).

Al riguardo, in ordine alla illegittimità della mancata attribuzione degli 8 punti, nonché della spesa di € 13.286,40 di cui al paragrafo 11 del bando, criterio 8) “investimenti strategici”, avendo l'Amministrazione riconfermato il taglio della spesa e del punteggio richiesto relativamente alla predetta caldaia a combustibile solido, la Sentenza omette di considerare che ***il dimensionamento della caldaia è fondamentale ai fini del rispetto del principio di economicità nella gestione dei fondi pubblici*** come pure rilevato dall'Amministrazione e come la stessa Sentenza al contempo si premura di riportare, senza tuttavia trarne le doverose conseguenze.

Invero, la traiettoria argomentativa del TAR pur sempre anche sotto questo ulteriore profilo sembra esclusivamente ed apoditticamente appiattirsi sulle posizioni del ricorrente originario, giungendo a ritenere che “*Come condivisibilmente sostenuto da parte ricorrente, il criterio prevede varie Modalità di attribuzione di n. 16 punti totali, si articola in plurimi sottocriteri, il primo dei quali, soprarichiamato, riconosce l'assegnazione di n. 8 punti alle aziende che realizzino, alternativamente, uno dei 4 interventi sopra descritti, come si evince chiaramente dalla modalità di attribuzione sopra riportata. Inoltre, come si evince altrettanto chiaramente dal bando, il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre-investimento è riferito unicamente all'investimento concernente l'introduzione ex-novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e all'investimento concernente gli impianti per la produzione di energia termica (caldaia a combustibile solido), quale*

quello per cui è causa, per il quale è richiesta, quale unica condizione di ammissibilità, il rispetto degli standard fissati, alternativamente, dai Reg. (UE) n. 1185/2015 e n. 1189/2015, ivi richiamati. Al riguardo si precisa che nel provvedimento di riesame l'amministrazione nulla ha contestato alla ricorrente in ordine al mancato rispetto di tali standard.”.

4.1. Tuttavia, la motivazione della Sentenza non coglie minimamente nel segno, laddove ancora una volta il contributo dell'attuale appellata ai fini di consentire il controllo da parte del Giudice sulla corretta applicazione del Bando e sul corretto impiego delle nozioni tecniche volte ad accertare la stessa ammissibilità o meno della spesa e la conseguente attribuzione del punteggio relativamente alla *caldaia a combustibile solido*, risulta fondato esclusivamente su deduzioni ed allegazioni non dimostrate e/o coerenti, per vero tuttavia valorizzate dalla Sentenza in palese non dimostrata emersione agli atti del giudizio di una ipotetica diversa scelta tecnica opinabile alla luce delle previsioni della disciplina di gara (e per come anche si illustrerà meglio dopo).

4.2. D'altro canto ed via concorrente a preliminare e dirimente sostegno dell'ingiustizia della Sentenza, si rileva come essa obliteri le stesse previsioni letterali del Bando sul punto dell'attribuzione degli 8 punti di cui al paragrafo 11 in relazione alle spese ammissibili con riferimento all'oggetto specifico - *caldaia a combustibile solido* - che vengono individuate nella disciplina di gara al precedente paragrafo 8 con gli ***“impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze energetiche aziendali e comunque di potenza inferiore ad 1MW”***.

Come anche emerge ancora una volta dalla *Relazione dell'Ufficio di amministrazione attiva* esplicante il percorso motivazionale che ha portato al disconoscimento dell'ammissibilità della spesa in sede procedimentale inopinatamente ritenuto illegittimo dalla Sentenza, si evidenzia come in sede procedimentale non sia stato rappresentato dall'attuale appellante alcun dimensionamento circa i consumi di energia da rapportarsi alle dimensioni aziendali, in spregio al Bando che tanto espressamente richiedeva.

D'altro canto, la portata applicativa delle menzionate prescrizioni del paragrafo 8 del Bando e la loro

concreta applicazione esitate nel mancato riconoscimento della spesa e del punteggio, appaiono coerenti in via sistematica anche alla luce del successivo paragrafo 9 del Bando medesimo, in base al quale *“Gli interventi materiali ed immateriali previsti dal Piano di Sviluppo degli investimenti devono essere finalizzati al conseguimento di almeno uno degli obiettivi di seguito elencati: ... **il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili (limitatamente alle sole esigenze produttive aziendali).**”*

4.3. Tanto rilevato sul contrasto dell'approdo della Sentenza rispetto alle stesse previsioni del Bando - valide ed efficaci - e tornando anche al connesso profilo della discrezionalità nella applicazione da parte dell'Amministrazione degli standard dimensionali previsti dal Bando, ovvero anche degli standard inconferentemente e confusamente richiamati in Sentenza attraverso un mero apodittico rinvio alle modalità di attribuzione (di cui al paragrafo 11), il provvedimento del TAR sul punto risulta privo di alcun iter logico esplicativo tale per cui possa essere compreso perchè l'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto contestare gli standard *“fissati dal Reg (UE) 1185/2015 (allegato II – almeno una condizione fra quelle previste ai punti 1 o 2) o dal Reg 1189/2015 (allegato II - almeno una condizione fra quelle previste dal punto 1)”*, nonché potuto e dovuto contestare esclusivamente detti standard in precipuo riferimento al profilo concreto del dimensionamento (standard, nemmeno sommariamente indicati in Sentenza).

Anche per questo, non è ragionevole revocare in dubbio che viceversa l'esercizio della discrezionalità - relativamente agli standard per l'ammissibilità della spesa e l'attribuzione del punteggio collegati al mancato dimensionamento della caldaia rispetto alle esigenze aziendali -, sia stato coerente e logico. A fronte del concetto di dimensionamento richiesto dai paragrafi 8 e 9 del Bando, la Sentenza lo ha incredibilmente e totalmente ignorato, in contemporanea assenza nella Sentenza di alcuna (ipotetica) giustapposizione del necessario prescritto dimensionamento rispetto alle specifiche di cui all'allegato II dei Regolamenti, poste inopinatamente e *tout court* a fondamento della decisione.

4.4. Di tal chè ed in altri termini, la Sentenza appare essere passibile di riforma già solo ed innanzitutto poichè non ha esposto in modo specifico le ragioni per le quali ha inteso aderire alle conclusioni del

ricorrente senza soffermarsi sulle diverse e corrette risultanze istruttorie, superabili, ove fossero state sufficientemente scrutinate - il che non è stato -, solo a fronte di una manifesta erroneità, *ictu oculi* ravvisabile - il che parimenti non emerge in alcun modo -.

Del resto, la Sentenza appare passibile di riforma anche perché in riferimento alla discrezionalità collegata all'elemento del dimensionamento, essa sorprendentemente non appare affatto in linea - senza addurre alcuna peculiare motivazione in tale diverso senso - nemmeno con il consolidato orientamento del TAR campano il quale, con riferimento al medesimo Bando ed in fattispecie analoghe ancorate a concetti o elementi non totalmente determinati, ha inteso fare riferimento alla considerazione per cui "*VIII.1. Peraltro, secondo condiviso e già richiamato principio generale, applicabile al caso di specie, "Il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione; le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica; per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto" (Consiglio di Stato, sez. IV, 01/03/2022 , n. 1445).*" (cfr., tra le altre e da ultimo TAR Campania-Napoli, sez. III, 4.10.2022, n. 6149).

5. *Sull'istanza cautelare.*

Il ricorso è assistito da *fumus bonis iuris* per le ragioni suesposte.

Parimenti, sussiste *periculum in mora*, chiedendosi la sospensione dell'esecuzione della Sentenza impugnata e, per l'effetto, la reviviscenza dei provvedimenti.

Nel bilanciamento di interessi, ***prevalente è l'interesse pubblico alla sospensione della Sentenza del TAR Campania-Napoli per i rilevanti riflessi anche finanziari oltre che di modificazione delle graduatorie finali - che si porrebbero in contrasto con le chiare finalità di garanzia del corretto e***

migliore impiego di risorse pubbliche emergenti dalla rigorosa disciplina del Bando - e che l'Amministrazione appellante subirebbe senza la concessione della richiesta di sospensione nelle more del giudizio di merito ed, ove all'esito del medesimo, fosse accolto il presente appello.

P.Q.M.

Si chiede l'accoglimento dell'appello e la sospensione della Sentenza impugnata e per l'effetto il rigetto del ricorso che accoglie in parte i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione della Sentenza del TAR.

Documentazione come da foliaro.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002 e s.m. si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura di E. 650,00 aumentato della metà trattandosi di impugnazione.

avv. Giuseppe Calabrese

Giuseppe
Calabrese

Firmato digitalmente
da Giuseppe
Calabrese
Data: 2022.10.10
12:08:16 +02'00'